

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 22 SETTEMBRE 2014

(proposta dalla G.C. 22 luglio 2014)

Sessione del Bilancio Preventivo

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente PORCINO Giovanni ed al Sindaco FASSINO Piero, i Consiglieri:

ALTAMURA Alessandro	CUNTRO' Gioacchino	MARRONE Maurizio
ALUNNO Guido Maria	CURTO Michele	MUZZARELLI Marco
AMBROGIO Paola	D'AMICO Angelo	NOMIS Fosca
APPENDINO Chiara	FERRARIS Giovanni Maria	ONOFRI Laura
ARALDI Andrea	GENISIO Domenica	PAOLINO Michele
BERTHIER Ferdinando	GRECO LUCCHINA Paolo	RICCA Fabrizio
BERTOLA Vittorio	LA GANGA Giuseppe	SCANDEREBECH Federica
CARBONERO Roberto	LEVI Marta	TROIANO Dario
CARRETTA Domenico	LEVI-MONTALCINI Piera	TROMBOTTO Maurizio
CASSIANI Luca	LIARDO Enzo	TRONZANO Andrea
CENTILLO Maria Lucia	LOSPINUSO Rocco	VENTURA Giovanni
CERVETTI Barbara Ingrid	MAGLIANO Silvio	VIALE Silvio

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 38 presenti, nonché gli Assessori: CURTI Ilda - GALLO Stefano - LAVOLTA Enzo - LO RUSSO Stefano - LUBATTI Claudio - MANGONE Domenico - PASSONI Gianguido - PELLERINO Mariagrazia - TISI Elide.

Risultano assenti i Consiglieri: COPPOLA Michele - DELL'UTRI Michele - SBRIGLIO Giuseppe.

Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: EDIFICIO SITO IN TORINO, VIA ELVO 38 - DEMOLIZIONE DI EDIFICI DESTINATI AL GIOCO DEL BOWLING, PRODUTTIVI E COMMERCIALI E RICOSTRUZIONE FABBRICATO DESTINATO A MEDIA STRUTTURA DI VENDITA COMMERCIALE - APPROVAZIONE DEROGA AI SENSI DELL'ARTICOLO 14 DEL D.P.R. 380/2001 E DELL'ARTICOLO 5 COMMI 9-14 LEGGE 106/2011.

Proposta dell'Assessore Lo Russo.

La Legge 12 luglio 2011 n. 106 "Conversione in legge con modificazioni del Decreto Legge 13 maggio 2011 n. 70 Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia e ulteriori disposizioni in materia di governo del territorio", entrata in vigore il 14 maggio 2011, ha introdotto, all'articolo 5, nei commi da 9 a 14, nuove norme finalizzate ad "... incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente nonché di promuovere ed agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della necessità di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili", demandando alle Regioni di approvare " ... entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto specifiche leggi per incentivare tali azioni anche con interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano:

- a) il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale;
- b) la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse;
- c) l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari;
- d) le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti."

Ai sensi del comma 14 del medesimo articolo 5, decorso l'ulteriore termine di centoventi giorni sempre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e sino all'entrata in vigore di specifica legge regionale, nelle Regioni a statuto ordinario le disposizioni introdotte dal comma 9 sono immediatamente applicabili e la volumetria aggiuntiva da riconoscere quale misura premiale è realizzabile in misura non superiore al venti per cento del volume dell'edificio, se destinato a uso residenziale, o al dieci per cento della superficie coperta per gli edifici destinati ad uso diverso.

Entro il sopra citato termine la Regione Piemonte non ha approvato specifica legge di incentivazione recependo, quindi, le disposizioni introdotte dalla legge nazionale e, con circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 7/UOL del 9 maggio 2012, ha provveduto a fornire le prime indicazioni per dare operatività alla stessa.

Ai sensi dei commi 9 e 13 dell'articolo 5 della Legge n. 106/2011, agli interventi rientranti nelle finalità della nuova legge si applica l'articolo 14 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380. Tale articolo prevede, ordinariamente, il rilascio di permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali, previa deliberazione favorevole del Consiglio Comunale, esclusivamente per impianti pubblici o di interesse pubblico. Dette deroghe possono esclusivamente riguardare, fermi restando i limiti massimi di cui agli articoli 7, 8 e 9 del D.M. 1444/1968, i seguenti parametri:

- limiti di densità edilizia;
- altezze;
- distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione del P.R.G. e degli strumenti urbanistici esecutivi.

Risultano ora assentibili in deroga al P.R.G, in forza del combinato disposto dell'articolo 14 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e dell'articolo 5 commi 11 e 13 della Legge n. 106/2011, gli interventi edilizi riconosciuti di razionalizzazione e riqualificazione, fermo restando "...il rispetto degli standard urbanistici, delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di quelle relative alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42."

Tale disposizione si applica, pertanto, sia ad interventi su edifici ed impianti pubblici, sia su impianti o edifici privati per i quali sia stato riconosciuto l'interesse pubblico promosso dalla Legge n. 106/2011, anche prevedendo il mutamento di destinazione d'uso "... purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari ...".

Gli interventi di razionalizzazione/riqualificazione non possono comunque riferirsi ad edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta, con esclusione degli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria.

Con deliberazione della Giunta Comunale del 26 febbraio 2013 (mecc. 2013 00872/009), la Città di Torino ha approvato i primi indirizzi e criteri applicativi delle norme di incentivazione contenute nella Legge n. 106/2011, finalizzati a consentire la valutazione delle proposte progettuali avanzate ai sensi di tale legge, nonché per semplificare ed accelerare le fasi tecniche istruttorie.

Nella stessa deliberazione, in merito ai concetti di "complementarietà" e "compatibilità" si è provveduto, in particolare, ad effettuare una preliminare analisi dell'impianto urbanistico del Piano Regolatore Generale di Torino che costituisce l'elemento di base per le valutazioni sulle destinazioni d'uso.

Da tale ricognizione risulta, con ogni evidenza, che il P.R.G. contiene già il concetto di compatibilità tra destinazioni d'uso, prevedendo ordinariamente destinazioni urbanistiche articolate su mix funzionali estesi a comparti urbani omogenei comprendenti una pluralità di attività diverse suddivise in "attività consentite" (caratterizzanti la destinazione principale) ed "attività ammesse" con ciò intendendo quelle che in sede di pianificazione generale sono state per l'appunto ritenute compatibili o complementari a quelle principali.

Devono, pertanto, essere considerate "compatibili o complementari" con le destinazioni principali le destinazioni d'uso espressamente ammesse dal vigente P.R.G. nelle rispettive "Aree normative" e "Zone normative".

Si ritiene quindi che, in attuazione del cosiddetto Decreto Sviluppo, per gli interventi da attuarsi ai sensi della Legge n. 106/2011, tale compatibilità non sia soggetta alle eventuali

limitazioni di P.R.G. relativamente alla distribuzione delle attività sia in termini quantitativi (esempio limitazioni percentuali o in valori assoluti) sia rispetto alla loro collocazione e distribuzione (esempio limitazione ad alcuni piani o ad alcune porzioni di immobili).

Con successiva deliberazione della Giunta Comunale del 1 ottobre 2013 (mecc. 2013 04494/009) sono state approvate integrazioni e modifiche agli indirizzi e criteri applicativi già assunti con precedente deliberazione del 26 febbraio 2013, fornendo altresì utili indicazioni di carattere procedurale per quanto concerne gli interventi con valenza urbanistica, aventi i contenuti di uno Strumento Urbanistico Esecutivo, i cui progetti definiscono l'assetto morfologico dell'edificato e degli spazi pubblici, nonché le relative opere di urbanizzazione, costituenti il presupposto di riqualificazione richiesto dalla Legge n. 106/2011, ed ulteriori opere aggiuntive da realizzare a cura e spese del soggetto attuatore o impegni economici, da concordare con la Città, finalizzati alla valorizzazione del contesto nel quale si realizza l'intervento.

Infine, con deliberazione della Giunta Comunale del 25 marzo 2014 (mecc. 2014 01399/009), sono state approvate ulteriori integrazioni ai predetti indirizzi e criteri applicativi e indirizzi in materia di opere di urbanizzazione, introducendo, altresì, - al fine di garantire omogeneità di trattamento nell'istruttoria delle diverse proposte e bilanciare, in termini di proporzionalità, l'interesse privato con quello pubblico - un metodo di calcolo per la quantificazione del contributo economico finalizzato alla riqualificazione urbana, da versare in alternativa alla diretta esecuzione delle opere e da commisurare facendo riferimento sia all'entità degli oneri di urbanizzazione dovuti assimilando l'intervento previsto in deroga alla nuova costruzione, sia alla quotazione immobiliare media di mercato.

L'area oggetto del presente intervento è ubicata nella zona nord della Città, Circonscrizione 6 Barriera di Milano, ricompresa tra le vie Elvo, Leinì e Feletto ed è prevalentemente occupata da fabbricati a destinazione mista/produttiva in notevole stato di degrado ed abbandono.

La zona è caratterizzata, dal punto di vista edilizio, dalla prevalenza di costruzioni che fanno riferimento a soluzioni abitative di tipo economico/popolare risalenti ai primi anni del secolo scorso, con alcuni interventi più recenti, soprattutto attestati sul corso Vercelli, di qualità costruttiva media/bassa, con altezza variabile tra i 3 ed i 7 piani fuori terra.

L'intervento per il quale si richiede il rilascio del permesso di costruire in deroga, ai sensi della citata norma, interessa un'area di mq. 5.110,00 attualmente occupata quasi per intero dall'edificio a 3 piani fuori terra dell'ex bowling e da altre costruzioni che ospitavano attività misto/produttive con altezze inferiori, da tempo inutilizzate.

Le signore DEAGOSTINI Roberta, DEAGOSTINI Maura Maria e SANSONI Adelina Maria, in qualità di proprietarie, hanno presentato in data 10 luglio 2013 istanza allo Sportello Unico per le Attività Produttive, protocollata al n. 295/2013 e registrata al Protocollo della Direzione Edilizia Privata in data 10 luglio 2013 al n. 2013/15/12938, volta ad ottenere permesso di costruire in deroga ai sensi dell'articolo 14 del D.P.R. n. 380/2001 ed articolo 5

commi 9-14 della Legge n. 106/2011, per la demolizione dell'edificio destinato al gioco del bowling e delle altre costruzioni ad uso produttivo e commerciale e successiva ricostruzione di fabbricato destinato a media struttura di vendita commerciale.

Le aree oggetto del progetto in questione sono entrate nella piena disponibilità delle suindicate signore, con atto di donazione a rogito Notaio Dott. Eugenio MINASI in data 18 maggio 1994, rep. n. 47804, racc. n. 6837, registrato a Torino il 3 giugno 1994 al n. 14247 e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Torino 1 in data 13 giugno 1994, casella n. 15529/10379 e con dichiarazione di successione presentata all'ufficio territoriale di Urbino dell'Agenzia delle Entrate in data 31 maggio 2012, presentazione n. 395 volume 9990.

L'intervento è previsto dal vigente P.R.G.C. in Area da Trasformare per Servizi - A.T.S. - Ambito 5N - Leinì 2, normata dagli articoli 20 e 7 delle Norme Urbanistiche Edilizie di Attuazione del P.R.G.C. ai sensi dei quali gli interventi in tali aree devono essere attuati attraverso strumento urbanistico esecutivo esteso all'intero ambito o a più ambiti, qualora le schede ne prescrivano la trasformazione unitaria.

In attuazione delle citate norme di P.R.G.C., nelle A.T.S. è ammessa la permanenza delle attività esistenti e sono consentiti interventi edilizi contenuti nei limiti della manutenzione straordinaria senza cambio di destinazione d'uso, e, pertanto, l'intervento, così come proposto, non è ordinariamente ammesso ma è compatibile e complementare, ai sensi della Legge n. 106/2011, in considerazione delle caratteristiche del contesto urbano. L'approvazione del progetto è consentita in deroga agli strumenti urbanistici, ai sensi dell'articolo 14 del D.P.R. n. 380/2001, in quanto la nuova destinazione d'uso persegue i fini, previsti dalla legge, di razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici.

L'ambito su cui si propone di intervenire è inserito in un tessuto residenziale con buona densità di esercizi commerciali ed appartiene all'addensamento commerciale urbano forte A3 di Corso Giulio Cesare così come definito dalla normativa comunale vigente in materia di commercio.

Il progetto prevede il recupero funzionale dell'area, totalmente in disuso e tende a riqualificare l'intero comparto mediante un intervento d'ambito rigenerativo sia sul piano ambientale che su quello sociale. E' prevista la ricucitura del tessuto urbano preesistente riproponendo modelli morfologici coerenti con le preesistenze e compatibili con la viabilità pubblica pedonale e veicolare.

La proposta progettuale non interessa l'intera superficie territoriale dell'A.T.S. - Ambito 5N - Leinì 2, così come delimitata dal P.R.G.C. vigente, pertanto, in ottemperanza a quanto stabilito nella deliberazione dei criteri di Giunta Comunale del 1 ottobre 2013 (mecc. 2013 04494/009), la seconda in ordine temporale, è stato fornito elaborato con l'inquadramento territoriale volto a dimostrare la fattibilità attuativa per le porzioni non coinvolte dall'intervento in oggetto, nonché una rappresentazione grafica idonea a valutare l'inserimento della proposta progettuale nel tessuto urbano limitrofo.

E' previsto il recupero e la fedele ricostruzione dei fronti del fabbricato esistenti su via Elvo e via Leinì, riconoscendo lo stabile quale memoria storica del borgo. Verranno pertanto conservate le ordinate geometrie dettate dalla scansione verticale e orizzontale dell'esistente e le modifiche delle forature saranno realizzate nel rispetto della parte conservata.

L'ingresso della struttura commerciale è situato sul fronte laterale prospettante l'area a parcheggio con accesso pedonale dalla via Leinì.

I due muri perimetrali costituiranno una quinta al nuovo corpo di fabbrica in progetto che avrà pianta rettangolare e occuperà la porzione centrale dell'ambito. Nella parte nord, liberata dall'edificato, è prevista la realizzazione di spazi a parcheggio in superficie, assoggettati all'uso pubblico per mq. 1.064,88, e la creazione di una rampa carraia circolare per accedere al piano interrato destinato a parcheggio in parte privato per mq. 2.408,20 ed in parte assoggettato all'uso pubblico per mq. 1.503,11. Dette porzioni di parcheggio dovranno essere assoggettate all'uso pubblico ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 della L.U.R. n. 56/1977 e s.m.i. e dell'Allegato A alla D.C.R. 563-13414 del 29 ottobre 1999, come modificato dall'Allegato A alla D.C.R. 347-42514 del 23 dicembre 2003, dall'Allegato A alla D.C.R.59-10831 del 24 marzo 2006, nonché dall'Allegato A alla D.C.R.191-43016 del 20 novembre 2012.

Il progetto è finalizzato alla realizzazione di una media struttura di vendita alimentare e non alimentare, conforme alla vigente normativa in materia di commercio, per una S.L.P. complessiva di mq. 2.682,22 e superficie di vendita di mq 1.807,44 a pianta rettangolare realizzata, quasi per la sua totalità, ad un piano fuori terra, ad eccezione della porzione prospettante su via Leinì che risulterà a due piani fuori terra. La S.L.P. di progetto è ampiamente inferiore rispetto alla superficie preesistente demolita (mq. 6.917,00).

Il fabbisogno di aree per servizi relativi all'intervento, ai sensi dell'articolo 21 della L.U.R. 56/1977, ammonta a 2.145,78 mq. (duemilacentoquarantacinque,78 metri quadrati) e le aree per servizi di progetto sono pari a 2.567,99 mq. (duemilacinquecentosessantasette,99 metri quadrati) interamente da assoggettare all'uso pubblico.

La stima del contributo di costruzione dovuto è pari a Euro 721.421,29 di cui Euro 534.673,73 per oneri di urbanizzazione ed Euro 186.747,56 per costo di costruzione, comunque da aggiornarsi al momento del rilascio del permesso di costruire.

Al fine di favorire la riqualificazione del contesto urbano, le proprietarie si sono rese, altresì, disponibili a corrispondere, prima del rilascio del permesso di costruire, un contributo di riqualificazione pari ad Euro 165.748,85, in conformità ai criteri previsti dalla citata deliberazione della Giunta Comunale del 25 marzo 2014 (mecc. 2014 01399/009).

Alla presente deliberazione è allegato il Progetto Preliminare delle Opere di Urbanizzazione a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti, per un importo complessivo pari ad Euro 138.336,28, già ridotto del coefficiente di riduzione del 20%, di cui alla deliberazione n. 124 del Consiglio Comunale del 27 settembre 2010 (mecc. 2010 02469/009) consistenti in: adeguamento dell'impianto di illuminazione su via Elvo nel tratto tra corso Giulio Cesare e corso Vercelli, adeguamento dell'impianto semaforico degli attraversamenti

pedonali di corso Giulio Cesare in corrispondenza dell'intersezione con via Elvo/via Santhià, con via Lauro Rossi e con la via Volpiano, in cui sono previsti anche interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche, modifica dei marciapiedi all'intersezione tra via Elvo e via Soana, nonché delle opere da realizzare con risorse aggiuntive private dei Proponenti, per un importo pari ad Euro 45.000,00, relative: all'allargamento e nuova sagomatura dei marciapiedi di via Elvo, via Leinì e via Feletto, alla riorganizzazione della carreggiata stradale di via Elvo, via Leinì e via Feletto ed alla inversione del senso unico di marcia su via Elvo e delle opere su aree da assoggettare ad uso pubblico, non scomputabili per un importo pari ad Euro 426.523,40, consistenti in: realizzazione di parcheggio in superficie e porzione di parcheggio interrato.

Il suindicato progetto delle opere di urbanizzazione viene allegato in quanto le stesse contribuiscono alla riqualificazione del contesto urbano elemento necessario ai sensi della Legge n. 106/2011.

Il progetto preliminare delle opere di urbanizzazione è stato sottoposto alla Conferenza di Servizi indetta dal Servizio Urbanizzazioni in data 11 luglio 2014 ed ha ottenuto parere favorevole dei Servizi interessati.

La Commissione Edilizia in data 10 aprile 2014 ha espresso parere favorevole in merito al progetto dell'intervento in deroga al Piano Regolatore Generale Comunale.

L'istruttoria tecnica è stata conclusa favorevolmente dai competenti Uffici.

Il presente provvedimento pertanto, approva l'intervento in deroga ai sensi dell'articolo 5 commi 9-14 della Legge n. 106/2011 e dell'articolo 14 del D.P.R. n. 380/2001, demandando a successiva deliberazione della Giunta Comunale l'approvazione dello schema di convenzione regolante i rapporti tra i proponenti e la Città per l'attuazione dell'intervento, del progetto preliminare delle opere di urbanizzazione e l'esenzione dal canone COSAP, così come previsto dal vigente Regolamento in materia per l'utilizzazione temporanea da parte dei proponenti l'intervento delle aree della Città.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;

Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;

Visto l'articolo 5 commi 9-14 del Decreto Legge 13 maggio 2011 n. 70, convertito in Legge 12 luglio 2011 n. 106;

Vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 9 maggio 2012, n. 7/UOL;

Viste la deliberazione della Giunta Comunale del 26 febbraio 2013 (mecc. 2013 00872/009) di approvazione di indirizzi e criteri applicativi dell'articolo 5 commi 9-14 Legge 12 luglio 2011 n. 106, la deliberazione della Giunta Comunale del 1 ottobre 2013 (mecc. 2013 04494/009) di approvazione di integrazioni e modifiche ai precitati indirizzi e criteri e la successiva deliberazione della Giunta Comunale del 25 marzo 2014 (mecc. 2014 01399/009) di approvazione dei criteri di quantificazione del contributo economico finalizzato alla riqualificazione urbana;

Visto il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), con particolare riferimento all'articolo 14 e relativa comunicazione di avvio del procedimento per rilascio di permesso di costruire in deroga del 20 luglio 2014, pubblicata sul sito internet del Comune di Torino all'indirizzo: <http://www.comune.torino.it/bandi> ed all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, entro i quali non sono pervenute osservazioni;

Visto il parere favorevole della Commissione Edilizia del 10 aprile 2014;

Visto il parere favorevole espresso in sede di Conferenza di Servizi sul progetto preliminare delle opere di urbanizzazione in data 11 luglio 2014;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano

- 1) di riconoscere che il progetto di razionalizzazione e riqualificazione dell'area sita nella porzione di isolato compresa tra le vie Elvo, Leinì e Feletto, presentato dalle signore DEAGOSTINI Roberta, DEAGOSTINI Maura Maria e SANSONI Adelina Maria il 10 luglio 2013, protocollo S.U.A.P. n. 295/2013 e protocollo edilizio n. 2013/15/12938, consistente nella demolizione di edificio destinato al gioco del bowling e, in parte, ad uso produttivo e commerciale e successiva costruzione di nuovo fabbricato destinato a media struttura di vendita commerciale, come da allegato progetto in n. 25 elaborati di progetto a firma dell'architetto Massimo BURRONI e dell'ingegnere Maurizio LABATE (all. 1-28 - nn.), ha interesse pubblico riconducibile alle finalità della Legge 12 luglio 2011 n. 106 "Conversione in legge con modificazione del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70 Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia e ulteriori disposizioni in materia di governo del territorio";
- 2) di approvare l'insediamento della destinazione d'uso commerciale prevista dal citato progetto edilizio nell'area meglio descritta in premessa, in deroga, ai sensi dell'articolo 14

del D.P.R. n. 380/2001 e della sopra richiamata Legge n. 106/2011, rispetto alle destinazioni ammissibili ai sensi del vigente P.R.G.C.;

- 3) di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa alla Regione Piemonte - Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizie, come richiesto dalla circolare del Presidente della Giunta Regionale 9 maggio 2012, n. 7/UOL;
- 4) di dare atto che, con successivo provvedimento dirigenziale, sarà rilasciato Permesso di Costruire per la realizzazione dell'intervento edilizio richiesto, previo pagamento del relativo contributo di costruzione, stimabile alla data odierna in Euro 721.421,29, e di Euro 165.748,85 a titolo di contributo di riqualificazione, in conformità a quanto previsto nella deliberazione dalla Giunta Comunale del 25 marzo 2014 (mecc. 2014 01399/009);
- 5) di dichiarare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico, come risulta dall'allegato documento (all. 29 - n.);
- 6) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA

F.to Lo Russo

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE

AREA EDILIZIA PRIVATA

F.to Cortese

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

per IL DIRETTORE FINANZIARIO

Il Dirigente Delegato

F.to Gaidano

Il Presidente pone in votazione il provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Berthier Ferdinando, Ferraris Giovanni Maria, il Vice Presidente Vicario Magliano Silvio, Marrone Maurizio, Troiano Dario

Non partecipano alla votazione:

Ambrogio Paola, Carbonero Roberto, Greco Lucchina Paolo, Liardo Enzo, Ricca Fabrizio

PRESENTI 28

VOTANTI 28

FAVOREVOLI 24:

Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Araldi Andrea, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Cervetti Barbara Ingrid, Cuntrò Gioacchino, Curto Michele, il Sindaco Fassino Piero, Genisio Domenica, La Ganga Giuseppe, il Vice Presidente Levi Marta, Levi-Montalcini Piera, Lospinuso Rocco, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Onofri Laura, Paolino Michele, il Presidente Porcino Giovanni, Scanderebech Federica, Trombotto Maurizio, Ventura Giovanni, Viale Silvio

CONTRARI 4:

Appendino Chiara, Bertola Vittorio, D'Amico Angelo, Tronzano Andrea

Il Presidente dichiara approvata la proposta della Giunta.

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Berthier Ferdinando, Ferraris Giovanni Maria, il Vice Presidente Vicario Magliano Silvio, Marrone Maurizio, Troiano Dario

Non partecipano alla votazione:

Ambrogio Paola, Carbonero Roberto, Greco Lucchina Paolo, Liardo Enzo, Ricca Fabrizio

PRESENTI 28

VOTANTI 28

FAVOREVOLI 24:

Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Araldi Andrea, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Cervetti Barbara Ingrid, Cuntrò Gioacchino, Curto Michele, il Sindaco Fassino Piero, Genisio Domenica, La Ganga Giuseppe, il Vice Presidente Levi Marta, Levi-Montalcini Piera, Lospinuso Rocco, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Onofri Laura, Paolino Michele, il Presidente Porcino Giovanni, Scanderebech Federica, Trombotto Maurizio, Ventura Giovanni, Viale Silvio

CONTRARI 4:

Appendino Chiara, Bertola Vittorio, D'Amico Angelo, Tronzano Andrea

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

Sono allegati al presente provvedimento i seguenti:

allegato 1 - allegato 2 - allegato 3 - allegato 4 - allegato 5 - allegato 6 - allegato 7 - allegato 8 -
allegato 9 - allegato 10 - allegato 11 - allegato 12 - allegato 13 - allegato 14 - allegato 15 -
allegato 16 - allegato 17 - allegato 18 - allegato 19 - allegato 20 - allegato 21 - allegato 22 -
allegato 23 - allegato 24 - allegato 25 - allegato 26 - allegato 27 - allegato 28 - allegato 29.

In originale firmato:

IL SEGRETARIO

Penasso

IL PRESIDENTE

Porcino
